Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 18 giugno 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** •
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1962, n. **2077.**

Approvazione del nuovo statuto della Società degli Steeple-Chases d'Italia, con sede in Roma.

N. 2077. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della Società degli Steeple-Chases di Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1962, n. **2078.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, con sede in Roma.

N. 2078. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1962, n. **2079.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma.

N. 2079. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1962, n. **2080.**

Approvazione del nuovo statuto del Jockey Club Italiano, con sede in Roma.

N. 2080. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto del Jockey Club Italiano, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 814.

Inclusione del restante territorio del comune di Carpineto Romano, in provincia di Roma, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del preesistente comprensorio dei monti Lepini ed Ausoni, ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Roma, in data 20 ottobre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del restante territorio del comune di Carpineto Romano in provincia di Roma, esteso per ha. 6372, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3000 in data 9 luglio 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 149009 in data 3 dicembre 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La parte del territorio del comune di Carpineto Romano, estesa per ha. 6372, in provincia di Roma, secondo la linea segnata in tinta rossa nella citata corografia su scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 815.

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del bacino del rio Rittana (Cuneo), quale ampliamento del comprensorio della Stura di Demonte (Cuneo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dal Consorzio di bonifica montana della valle Stura di Demonte (Cuneo) in data 31 marzo 1961, che porta il visto di concordamento dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino del rio Rittana rientrante per intero nel comune di Rittana e in parte nel comune di Valloriate, entrambi in provincia di Cuneo, esteso complessivamente per ha. 1313, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Stura di Demonte;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 4251 in data 19 settembre 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 3827/M in data 17 gennaio 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino del rio Rittana che assomma il territorio del comune di Rittana per intero e parte di quello del comune di Valloriate — entrambi in provincia di Cuneo — esteso complessivamente per ha. 1313, delimitato secondo la linea in tinta verde e sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio della Stura di Demonte.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 816.

Autorizzazione all'Associazione di mutuo soccorso di Squinzano ad acquistare dei locali e ad accettare una donazione.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione di mutuo soccorso di Squinzano, viene autorizzata ad acquistare dei locali, in Squinzano, da adibire a sede sociale e viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione, da parte dello stesso Comune, di un suolo di mq. 43,70 nel cimitero comunale.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1963, n. 817.

Modificazione della denominazione ed approvazione del nuovo statuto del Fondo per le pensioni ed indennità al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano.

N. 817. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene modificata la denominazione del Fondo per le pensioni ed indennità al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 101. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1962.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Turmac (Red Filtrex).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, numero 1592;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca estera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Turmac (Red Filtrex): L. 19.000 il kg. convenzionale. E' radiata dalla tariffa la sigaretta Turmac Red Filtrex di produzione svizzera iscritta a L. 18.500 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1963
Registro n. 9 *Monopoli, foglio n.* 335. — Monacelli

(5888)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Modifica dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951 e modificato con propri decreti 4 dicembre 1953, 14 luglio 1956 e 31 ottobre 1959;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 maggio 1963;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 1, comma quinto, dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, secondo il seguente testo:

« La Sezione potrà istituire, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, propri uffici speciali, abilitati a compiere solo le operazioni di credito agrario consentite alla Sezione stessa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: Tremelloni

(5894)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1963.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;
Viste le proposte rassegnate per la 2ª sessione ordinaria del 1962 della Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto del 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio detto;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 28 maggio 1963

Il Ministro: Bosco

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla 2ª sessione 1962

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Abbiezzi Giorgio	19- 8-1934	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
2. Abbondanza Raimondo	17-12-1922	Cascina	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
3. Amedeo Antonio	17- 3-1913	Pavia	Pavia	Albo dei dottori commercialisti
4. Andreotti Giuseppe	5-11-1902	Sorrento	Milano	Non iscritto
5. Astorri Luigi	28- 7-1911	Bologna	Bologna	Non iscritto
6. Avarello Antonio	27- 7-1929	Genova	Genova	Albo dei procuratori
7. Bachiorri Luciano	17- 3-1909	Bracciano	Faenza	Albo dei dottori commercialisti
8. Bellagamba Umberto	26- 9-1912	Jesi	Senigallia	Albo dei ragionieri
9. Benatti Albano	12- 5-1925	Mirandola	Mirandola	Albo dei dottori commercialisti
10. Benini Adler	7- 6-1917	Ravenna	Ravenna	Non iscritto
11. Bernasconi Eugenio	27-11-1908	Caserta	Mantova	Albo dei ragionieri
12. Bertorello Stefano	22-10-1917	Genova Sampierdarena	Milano	Albo dei ragionieri
13. Bettiol Luigi	11- 5-1911	Treviso	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
14. Bianchi Bruno	3- 4-1929	Savignano sul Rubicone	Forlì	Albo dei ragionieri
15. Bianchi Giuseppe Mario detto Mario	16- 4-1902	Como	Milano	Albo dei dottori commercialisti
16. Bina Walter	22- 6-1924	Mantova	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
17. Bosi Aurelio	22- 3-1915	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
18. Bossi Duilio	31- 1-1915	Pola	Trieste	Albo dei ragionieri
19. Brioschi Gian Antonio	31-10-1924	S. Paolo del Brasile	Ivrea	Albo degli avvocati
20. Brodini Giuseppe	11-11-1919	Logrado	Brescia	Albo dei ragionieri
21. Brugnoli Giulio	22- 5-1889	Perugia	Milano	Non iscritto
22. Brusadelli Gastone	17- 7-1914	Lecco	Roma	Albo dei dottori commercialisti
23. Capozzi Enrico	22- 6-1929	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
24. Cassani Luigi	13- 6-1911	Milano	Milano	Non iscritto
25. Chiarion Casoni Giovanni	11- 9-1932	Venezia	Roma	Albo dei dottori commercialisti
26. Cianfanelli Renzo	28- 8-1905	Livorno	Milano	Albo dei dottori commercialisti
27. Ciannamea Antonio	9- 5-1905	Molfetta	Bari	Albo dei dottori commercialisti
28. Cimmino Raffaele	7- 8-1905	Napoli	Roma	Albo degli avvocati
29. Clerici Francesco	5- 2-1926	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
30. Colombo Carlo	26- 2-1910	Milano	Roma	Albo dei dottori commercialisti
31. Colombo Carlo	15- 6-1915	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
32. Committeri Franco	17- 8-1924	Roma	Roma	Non iscritto
33. Conti Achille	8- 3-1931	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
34. Cordella Pierino	4- 8-1922	Pesaro	Pesaro	Non iscritto
35. Corsini Mario	25- 5-1914	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
36. Cova Gianrenzo	5- 4-1934	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
37. Crovetto Andrea	5- 2-1922	Bogliasco	Genova	Non iscritto
38. Cullati Pierino	15-12-1934	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
39. Curreri Gelasio	6- 2-1923	Montecompatri	Roma	Albo dei ragionieri
40. D'Alterio Palmiero	18-10-1930	Villaricca	Villaricca	Albo dei procuratori
41. D'Angelo Marco	22-12-1909	Rionero in Vulture	Roma	Non iscritto
42. Declich Giuliano	23-11-1927	Como	Roma	Albo degli avvocati
43. De Dominicis Romolo	10- 7-1928	Roma	Roma	Albo degli avvocati
44. De Francisci Alfredo	1- 2-1921	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
45. de Guggenberg Bartolomeo	24- 8-1925	Bressanone	Bolzano	Albo dei dottori commercialisti
46. de Toma Carlo	15- 9-1904	Bari	Roma	Albo dei dottori commercialisti
47. D'Intino Anna Maria	24- 4-1925	Teramo	Roma	Albo dei dottori commercialisti
48. Di Simone Giovanni	10- 4-1935	Palermo	Palermo	Albo dei dottori comm. e rag.
49. Esposito Salvatore	20- 6-1920	Napoli	Roma	Non iscritto
50. Fanciullo Leonardo	23-10-1914	Maglie	Milano	Albo dei dottori commercialisti
51. Ferrari Giovanni	8- 9-1918	Caldogno	Gavello Polesine	Albo dei dottori commercialisti
52. Finetti Guido	20- 2-1934	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
53. Finocchi Tito	14- 1-1895	Pennapiedimonte	Roma	Non iscritto
54. Fiore Elio	22-11-1927	Caserta	Novara	Non iscritto
55. Fiorio Ernesto	9- 1-1922	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
56. Flego Carmen	20- 7-1928	Trieste	Trieste	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
57. Fontana Giovanni	23-10-1908	Roncade	Roma	Non iscritto
58. Fontana Virginio Carlo Alberto	22- 3-1932	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
59. Fusco Carmine	9- 7-1910	Marigliano	Ancona	Albo dei ragionieri
60. Gagliardone Angelo	8- 7-1891	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Non iscritto
61. Galleni Giuseppe	19- 3-1900	Carrara	Carrara	Non iscritto
62. Gamberini Ugo	4- 6-1899	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
63. Gandini Giacomo	30- 1-1918	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
64. Garzia Mario	12- 5-1917	Manfredonia	Manfredonia	Albo dei dottori commercialisti
65. Gatto Gilberto	2-12-1929	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
66. Gerini Dante	21- 5-1930	Cagliari	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
67. Ghini Gino	8- 4-1927	Forlì	Forlì	Albo degli avvocati
68. Giangeri Ghino	1- 4-1922	Pergine Valdarno	Arezzo	Albo dei dottori commercialisti
69. Giorgi Luigi	11- 9-1903	Borgo a Mozzano	Torino	Albo dei ragionieri
70. Giosuè Mario	31- 8-1932	Montegranaro	Bologna	Albo dei ragionieri
71. Grazioli Luigi	18- 6-1928	Pombia	Gallarate	Albo dei dottori commercialisti
72. Guadalupi Eugenio	28- 5-1930	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
73. Guerrieri Francesco	4- 3-1909	Taranto	Varese	Albo dei ragionieri
74. Laffond Virgilio Angiolo	19- 8-1915	Pisa	La Spezia	Non iscritto
75. Lanzetta Tommaso	7-12-1903	Mammola	Milano	Albo degli avvocati
76. La Rosa Filippo	5- 1-1899	Messina	Messina	Albo dei dottori commercialisti
77. Leopizzi Luigi	25- 3-1914	Parabita	Roma	Albo dei ragionieri
78. L'Episcopo Cataldo	30- 7-1898	Gagliano Castelferrato	Milano	Non iscritto
79. Li Gotti Paolo	2- 8-1914	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
80. Lo Curto Duilio	22- 6-1929	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
81. Lombardi Adolfo	1-12-1919	Venezia	Brescia	Albo degli ingegneri
82. Lorusso-Caputi Natalino	27- 5-1914	Napoli	Roma	Albo dei ragionieri
83. Lucchetti Giulio	8-10-1930	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
84. Lungarini Mario	4-11-1923	Velletri	Velletri	Albo dei dottori commercialisti
85. Maffei Carlo	13- 6-1913	Livorno	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
86. Maggiulli Gioacchino	22- 1-1898	Catania	Catania	Albo dei ragionieri
87. Magnago Bruno	20-12-1909	Trento	Roma	Albo degli ingegneri
88. Majo Domenicantonio	2-10-1911	Baranello	Aprilia	Albo degli avvocati
89. Malferrari Luigi	29- 7-1925	Ravenna	Novara	Albo dei geometri
90. Manci Mario	10- 7-1906	Firenze	Firenze	Albo degli avvocati
91. Manni Giovanni	6- 1-1922	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
92. Marcozzi Raffaele	14- 7-1907	Teramo	Teramo	Albo dei ragionieri
93. Martinelli Filippo	25- 7-1901	Parma	Parma	Non iscritto
94. Martinenghi Giovanni Maria	3-10-1932	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
95. Martini Luigi	31- 8-1902	Monza	Monza	Albo dei ragionieri
96. Martini Tullio	12- 7-1908	Genova	Genova	Non iscritto
97. Massironi Antonio	3- 7-1909	Concorezzo	Monza	Albo dei ragionieri
98. Masti Paris	4-10-1903	Montecatini Val di Cecina	Prato	Non iscritto
99. Mastroluca Matteo	3- 1-1904	Manfredonia	Roma	Albo dei ragionieri
100. Maurino Guido	1- 7-1911	Napoli	Roma	Non iscritto
101. Mavilla Lucano	15- 1-1908	Alessandria	Alessandria	Albo dei ragionieri
102. Mechelli Renzo	17- 4-1925	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
103. Merlo Giuseppe	8-10-1902	Sale	Pavia	Non iscritto
104. Migliaccio Armando	8- 6-1912	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
105. Mirabella Angelo	3- 3-1911	Palermo	Palermo	Non iscritto
106. Mollica Antonino	4-12-1907	Palermo	Palermo	Albo dei ragionieri
107. Montesano Guido	18- 8-1894	Potenza	Potenza	Albo degli avvocati
108. Montvuagnard Adolfo	3- 8-1910	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
109. Mori Corrado	28- 6-1912	Palermo	Torino	Albo dei dottori commercialisti
110. Marchisio Vittoria in Morone	26- 4-1929	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
111. Mottura Giacomo	5- 3-1933	Torino	Torino	Albo dei dottori comm. e rag.
112. Mozzanica Giuseppe	24- 4-1912	Olgiate Molgora	Milano	Non iscritto
113. Mozzi Maria Antonietta in Legnani	3- 6-1923	Gorizia	Como	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
114. Nava Giacomo	13- 4-1923	Crescenzago Milano	Monza	Albo dei dottori commercialisti
115. Novelli Domenico	5- 8-1908	Carinola	Roma	Albo dei dott. comm. elenco sp.
116. Nuzzo Antonio	1- 4-1906	S. Maria Capua Vetere	Torino	Albo dei dottori commercialisti
117. Orlandini Dario	5-12-1909	Parma	Roma	Non iscritto
118. Ottavi Antonio	27- 6-1919	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
119. Paoloni Romano	12- 3-1932	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
120. Pastorino Gio Batta	15- 8-1916	Savona	Milano	Non iscritto
121. Pattumelli Manlio	15- 6-1915	Macerata Feltria	Roma	Albo dei dottori commercialisti
122. Pedote Antonio	1-12-1908	Castellana Grotte	Bari	Non iscritto
123. Pellizzari Giuseppe	13- 1-1902	Venezia	Bergamo	Albo dei ragionieri
124. Peretti Paolo	25-12-1931	Galliate	Torino	Albo dei dottori commercialisti
125. Perfetti Angelo Giuseppe	1- 6-1929	Arese	Arese	Albo dei ragionieri
126. Perna Carminantonio	29- 7-1920	Pietrastornina	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
127. Pesce Angelo	30-12-1925	Firenze	Milano	Albo degli avvocati
128. Pintor Piero	20-11-1923	Cagliari	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
129. Piombini Piero	10- 4-1932	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
130. Pisani Vittorio	12-10-1921	Taranto	Torino	Albo dei dottori commercialisti
131. Poccioni Luciano	6- 2-1924	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
132. Pollicino Oreste	7- 8-1891	Messina	Messina	Albo dei ragionieri
133. Porto Francesco	11- 3-1911	Catania	Catania	Albo dei dottori commercialisti
134. Preti Francesco detto Franco	25-11-1920	Milano	Milano	Non iscritto
135. Punzi Vincenzo	15- 7-1903	Vietri sul Mare	Salerno	Non iscritto
136. Ratto Aldo	23- 5-1912	Ceva	Genova	Albo dei dottori commercialisti
137. Repola Carlo	24- 7-1900	Benevento	Roma	Non iscritto
138. Ricasoli Franco	18- 9-1923	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
139. Romani Duilio	7- 1-1902	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
140. Rossi Emilio	10- 7-1904	La Spezia	La Spezia	Non iscritto
141. Sacco Riccardo	1- 6-1911	Atripalda	Avellino	Non iscritto
142. Sala Maurizio	30-12-1933	Monza	Monza	Albo dei ragionieri
143. Sala Vittorio	22- 3-1931	Tortona	Tortona	Albo dei ragionieri
144. Salomone Domenicantonio	31- 1-1923	Calvello	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
145. Sammarco Luigi	27- 9-1915	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
146. Sangiorgio Vincenzo	19- 1-1906	Ginosa	Palermo	Albo dei ragionieri
147. Santoro Ernesto	29- 4-1917	Caserta	Milano	Albo dei dottori commercialisti
148. Sassoli Tomba della Rosa Giuseppe	16- 1-1914	Bologna	Roma	Albo dei dottori commercialisti
149. Scandale Gaetano	7- 3-1904	Crotone	Roma	Albo dei dottori comm. e rag.
150. Schejola Giuseppe	22- 7-1902	Cambiago	Milano	Albo degli avvocati
151. Spinelli Eugenio	7- 2-1901	Roccascalegna	Roma	Albo dei dottori commercialisti
152. Stevano Alberto	25- 4-1931	Varese	Milano	Albo dei dottori commercialisti
153. Testori Sergio	16-11-1932	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
154. Torri Mario	22- 8-1910	Fivizzano	Milano	Non iscritto
155. Trebeschi Cesare	21- 8-1925	Brescia	Brescia	Albo degli avvocati
156. Troisi Mario	3- 1-1915	Napoli	Torino	Albo dei ragionieri
157. Vanara Antonio	24-10-1915	Savona	Savona	Albo dei dottori commercialisti
158. Vellani Umberto	4-12-1922	Carpi	Sanremo	Albo dei ragionieri
159. Vista Giuseppe	16- 7-1924	Trento	Trento	Albo dei dottori commercialisti
160. Vittori Francesco	12- 8-1930	Frascati	Roma	Albo dei dottori commercialisti
161. Vittori Giuliano	1-11-1923	La Spezia	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
162. Voltaggio Antonio	3-12-1895	Palermo	Palermo	Non iscritto

Roma, addì 20 maggio 1963

Il presidente della Commissione centrale: Dott. Pietro PITTIRUTI

(5493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, n. 130, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Gioscia Giovanni, nato in Andria il 21 agosto 1888, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 240 riportata in catasto alla particella n. 52/*b* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 186.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 8287-2031, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Civita Natalina, nata in Andria l'11 agosto 1925 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 1.928 riportata in catasto alla particella n. 34/*c* del foglio di mappa n. 99 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 96.

(5714)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, n. 8865/2192 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Petris-Fraggianni Carlo, nato in Napoli il 3 dicembre 1890, De Petris-Fraggianni Nicola, nato in Napoli il 7 aprile 1884 e De Petris-Fraggianni Orazio, nato in Napoli il 3 gennaio 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria estese complessivamente mq. 2530 riportate in catasto alle particelle numeri 375 parte, 385 parte, 493 parte, 493 parte, 493 parte del foglio di mappa n. 4 e alle particelle numeri 423 parte, 423 parte, 390, 345 parte, 328 parte, 329 parte, 263/*a*, 205/*a*, 386/*f* e parte alle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 234, 236, 237, 240, 242, 317, 319, 327, 328, 346, 318, 320 e 347.

(5679)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 574/89 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sorgini Maria, nata in Orsogna il 14 giugno 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Orsogna e Filetto, estesa mq. 3.955 riportata in catasto alle particelle numeri 138-*l*, 137-*r* e 138-1-12 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e della planimetria tratturale con il n. 367.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 589/104 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bucci Serafina, nata in Orsogna il 26 febbraio 1920, Bucci Assunta, nata in Orsogna il 7 marzo 1931, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Orsogna e Filetto, estesa mq. 3.074 riportata in catasto alla particella numero 228-*a i* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 298.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 578/93 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Magno Filomena, nata ad Orsogna il 16 giugno 1904, Magno Evandro, nato in Orsogna il 3 gennaio 1910 delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Orsogna e Filetto, estese mq. 502 riportate in catasto alle particelle numeri 124 parte e 127 parte del foglio di mappa n. 13 e alle particelle numeri 247-*b* e 247-*d* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 216, 217, 220 e 221.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 594/109 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrocola Luigi, nato in Orsogna il 22 gennaio 1914, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Orsogna e Filetto, estesa mq. 580 riportata in catasto alla particella n. 228-*b m* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 300-*a*.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 596/111 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrocola Elisabetta, nata in Orsogna il 15 dicembre 1930; Mastrocola Nicoletta, nata in Orsogna il 12 gennaio 1936, Mastrocola Maria, nata in Orsogna il 19 novembre 1939, Mastrocola Pasquale, nato in Orsogna il 15 settembre 1933 delle zone demaniali facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Orsogna e Filetto, estese mq. 3.360 riportate in catasto alle particelle numeri 151 parte e 228-*a n* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 312 e 311.

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, n. 587/102 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Ciero Salvatore, nato in Orsogna il 14 giugno 1893, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» I e II tronco, in Orsogna e Filetto, estesa mq. 1.535 riportata in catasto alle particelle numeri 138-*h*, 138 1/10, 137-*p* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 362.

(5876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Venticano

Con decreto provveditoriale n. 26461 in data 31 maggio 1963, è stato approvato, previo lo stralcio della zona denominata località «Castello del Lago», il piano di zona del comune di Venticano, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state accolte le opposizioni a firma di: 1) Puzo Giovanni; 2) Ambrosino Alessandro; 3) Sateriale Donata Nicolina; 4) Ambrosini Luigi; 5) Sateriale Carmine ed altri; 6) Nardone Alberico; 7) Savoia Antonio; 8) Sateriale Aquilino; 9) Vacca Giuseppe; 10) Sateriale Angelo Stanislao; 11) Sateriale Elvira Pasqualina e Donata Nicolina; 12) Puzo Rotilio; 13) Puzo Antonio, Mario ed Emilio; 14) Ambrosino Arcangelo; 15) Nardone Gabriele; 16) Puzo Maria Chiarina Esterina; 17) Sateriale Pasquale e Luisa Tommasina; 18) De Luca Angelo Raffaele; 19) Solimene Antonio; 20) Puzo Vincenzo; 21) Solimene Rosa Giuseppina; 22) Mogavero Filippo; 23) Beatrice Antonio; 24) Sateriale Costantino; 25) Sateriale Attilia; 26) Sateriale Sabato; 27) Ambrosino Concetta; 28) Puzo Angelo; 29) Puzo Carmine; 30) Brogna Degnamerita; 31) Pucillo Carminantonio; 32) Oliviero Pasquale; 33) Lemmo Emanuele; 34) Vinciguerra Massimino; 35) De Luca Rosa; 36) Puzo Rosina; 37) Puzo Leonardo; 38) Puzo Amerigo; 39) Sateriale Antonio; 40) Vacca Esterino; 41) Ambrosino Sabato; 42) Di Gioia Costanzo; 43) Ambrosino Crescenzo Emilio; 44) Nardone Sabato e Antonio; 45) Colarusso Achille ed altri e sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Petitti Camilla; 2) Petitti Margherita e Vincenzo; 3) Ciarcia Nicola; 4) Ciampa Carmine Emanuele; 5) Di Salvatore Petrillo; 6) Tedesco Giuseppina; 7) Ciarcia Saverio; 8) Struzziero Giovanna; 9) Nardone Rosa, Carlo e Mario; 10) Addonizio Gerardo ed altri.

(6003)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 16 Interno, foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Villamassargia (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5856)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 16 Interno, foglio n. 301, l'Amministrazione comunale di Villanovaforru (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5858)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 16 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Vallermosa (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5859)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 16 Interno, foglio n. 300, l'Amministrazione comunale di Tramatza (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5860)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 44, l'Amministrazione comunale di Musei (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5867)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Narbolia (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5868)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 16 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Torralba (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5862)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Maracalagonis (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5866)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Zerfaliu (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5869)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Villaspeciosa (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5870)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Siamaggiore (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5871)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Nurachi (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5872)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Tuglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5831)

Autorizzazione al comune di Neviano Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Neviano Arduini (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5832)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Amorosi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5833)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Castelpagano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5834)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.995.000, per la copertura del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5835)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Cusano Mutri (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5845)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Foglianise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5846)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Fragneto Monforte (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5847)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Reino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5848)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di San Lupo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5849)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5850)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Telese (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5851)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Carmiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5852)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Corsano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5853)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Salice Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5864)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Collepasso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5855)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Presicce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5854)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1963, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 20 marzo 1961 dal sig. Dario Sandrini, avverso il provvedimento con il quale gli veniva denegata dall'Azienda delle Terme di Salsomaggiore la revisione dei conteggi relativi agli assegni di quiescenza, non avendo il provvedimento stesso carattere di definitività.

E' concesso al proponente il beneficio dell'errore scusabile, accordandogli, per l'eventuale proposizione del ricorso gerarchico, il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.

(5794)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1963, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 45, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato ad alcuno dei controinteressati, il ricorso straordinario proposto dal 1° archivista Frezzati Bernardo avverso la mancata designazione per la promozione alla qualifica superiore nella seduta del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1961.

(5529)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 17 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,99	621,55	621,55	621,59	621,60	621,95	621,50	621,97	621,95	621,60
$ Can.	576,24	576,05	576 —	576 —	574,50	576,15	575,80	576,20	576,15	576 —
Fr. Sv.	143,88	143,78	143,76	143.77	143,80	143,86	143,77	143,90	143,86	143,76
Kr. D.	90,12	90,08	90,09	90,11	90,05	90,15	90,095	90,10	90,15	90 —
Kr. N.	87.07	87,01	87 —	87,07	86,95	87,07	87,03	87,07	87,07	87 —
Kr. Sv.	120,01	119,90	119,90	119,885	120	120,03	119,90	120 —	120,03	119,95
Fol.	172,49	172,75	172,80	172,755	172,75	172,79	172,77	172,80	172,82	172,70
Fr. B.	12,46	12,456	12,45	12,4570	12,45	12,45	12,46	12,46	12,46	12,45
Franco francese	126,94	126,85	126,86	126,855	126,80	126,95	126,85	126,92	126,93	126,90
Lst.	1741,62	1740,25	1740,70	1740,60	1740 —	1741,60	1740,50	1741,65	1741,60	1740,50
Dm. occ.	156,23	156,20	156,22	156,215	156,10	156,25	156,19	156,22	156,25	156,15
Scell. Austr.	24,10	24,05	24,09	24,095	24,05	24,10	24,08	24,07	24,10	24,08
Escudo Port.	21,71	21,68	21,72	21,72	21,70	21,72	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 17 giugno 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	92,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,545
1 Dollaro canadese	575,90
1 Franco svizzero	143,77
1 Corona danese	90,102
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	119,892
1 Fiorino olandese	172,762
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,852
1 Lira sterlina	1740,55
1 Marco germanico	156,202
1 Scellino austriaco	24,089
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 marzo 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio:

A) a carico del Ministero della pubblica istruzione:

a) centottantadue posti ordinari, da godersi presso i Convitti nazionali;

b) quattro posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina, che abbiano titolo per frequentare la locale scuola media ed il ginnasio statali;

c) nove posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le scuole statali di istruzione secondaria;

B) a carico di Fondazioni:

a) un posto di Fondazione « Avv. Meloni Siotto » presso il Convitto nazionale di Cagliari, riservato ad alunni residenti nel comune di Mamojada, che non abbiano superato i dieci anni di età al 30 settembre 1963.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi di scarsa fortuna, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1963.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, e alunni beneficiari di posto gratuito a carico del Ministero presso altri Convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra e ai figli dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenza.

Gli orfani di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 20 luglio 1963.

Nella domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1, potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque Convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1962-63 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. ...; complementare; patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.);

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia stessa vi siano membri che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1962-63;

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del Convitto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 10 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

(5881)

Concorso a posti gratuiti di studio negli Istituti pubblici di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392, del 1929;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Considerato che lo stanziamento sul cap. 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 fu, tra l'altro, aumentato per la istituzione di nuovi posti gratuiti in favore dei profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati Istituti di educazione femminile:

a) tre posti presso il Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;

b) un posto presso l'Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza;

c) un posto presso l'Educatorio « SS. Concezione » di Firenze;

d) otto posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservato in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

e) cinque posti presso il Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

f) cinque posti presso il Convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma; riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette di scarsa fortuna, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadine italiane, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1963.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensate le concorrenti che siano già alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero in altri istituti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra e alle figlie dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 20 luglio 1963.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3258:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1962-63 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. ..., complementare, patrimonio) dall'aspirante o dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato, per le partecipanti al concorso a cinque posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate, può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.). Detto documento non è richiesto per le concorrenti ai posti gratuiti di cui alla lettera *f*) dell'art. 1;

h) la dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia stessa vi siano membri che abbiano fruito di posto gratuito in collegio e di borsa di studio da parte del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1962-63;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alla lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in istituti pubblici di educazione o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dipensate dal presentare documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 5; debbono però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'istituto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 10 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

(5882)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio riservati a profughi giuliani e dalmati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, art. 8;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184 e successive norme integrative ed estensive;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi nazionali, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:
a) concorso a centotre posti presso i Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, riservato ad alunni ed alunne delle scuole elementari e secondarie;
b) concorso a dieci posti presso il Collegio « N. Sauro » di Trieste, riservato ad alunni del predetto istituto, che abbiano titolo per frequentare le scuole secondarie di 2° grado;
c) concorso a settantaquattro posti presso il Convitto « F. Filzi » di Gorizia, riservato ad alunni delle scuole secondarie di 1° grado.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni di scarsa fortuna meritevoli per profitto scolastico e per condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1962-63.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1963.
Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali e di altri Istituti di educazione e alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopra indicate dovrà essere comprovata:
a) per gli alunni della Venezia Giulia, con certificato rilasciato dal Comune di residenza;
b) per gli alunni profughi della Venezia Giulia e Dalmazia, mediante attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, div. 5ª) entro il 20 luglio 1963.
La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:
a) certificato di nascita;
b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;
c) pagella dell'anno scolastico 1962-63 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.
I titoli di studio debbono avere valore legale e, se rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;
d) stato di famiglia;
e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. ..., complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.
Detto certificato potrà essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;
f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;
g) dichiarazione del capo famiglia attestante:
1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;
2) se tra i componenti della famiglia stessa vi siano membri che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1962-63;
h) dichiarazione con la quale il capo famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);
i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.
I documenti di cui alla lettera *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori nei Convitti nazionali ed in altri Istituti pubblici di educazione femminile o nei Convitti « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'istituto.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 10 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

(5883)

Concorso per il conferimento di centoventotto posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione riservati a particolari categorie di alunni delle scuole secondarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;
Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 art. 8;
Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184 e successive norme integrative ed estensive;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale, per titoli, per il conferimento di centoventotto posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali e negli altri Istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni, maschi e femmine, di scarsa fortuna, meritevoli per profitto scolastico e per condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1962-63.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1963:

a) orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione:

b) figli di dispersi in conseguenza di evènti bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana, o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma del presente articolo, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali e di altri istituti di educazione e alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopra citate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra o per cause di guerra o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal Comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per cause di guerra o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi o grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale per mutilati ed invalidi di guerra;

d) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, mediante attestato rilasciato dalle relative Amministrazioni;

e) per i figli rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga o da Tenda, mediante attestato della competente Prefettura;

f) per i profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per gli studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente Intendenza di finanza, se trattasi di danni a beni mobili, dal competente Ufficio provinciale del genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 20 luglio 1963.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1962-63 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti della famiglia stessa.

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano membri che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1962-63;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori, nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), f) del precedente art. 6 devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'istituto.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 10 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

(5884)

Avviso di rettifica

Nell'allegato « A », n. 2, unito al decreto ministeriale 11 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 28 maggio 1963, contenente l'elenco delle discipline complementari per le quali è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1963, è stata omessa la « Puericoltura ».

Detta disciplina, quindi, deve considerarsi inserita a tutti gli effetti nell'elenco anzidetto, sub lettera *D*, fra la « Neuropsichiatria infantile » e la « Reumatologia ».

(5921)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 9 maggio 1963, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a novantacinque posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova presso l'Amministrazione difesa-Esercito, leggasi « Ispettore generale Favazza dott. Francesco, presidente », anzichè « Direttore di divisione Favazza dott. Francesco, presidente ».

(5920)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Dichiarazione di idoneità del concorso ad un posto di ufficiale sanitario nel comune di Sestri Levante

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4401 del 30 giugno 1962, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sestri Levante al 30 novembre 1962;
Vista la dichiarazione di idoneità del concorrente dottor Sparacio Giancarlo, come risulta dal verbale delle operazioni concorsuali della Commissione giudicatrice;
Ritenuta la legittimità di tale operazione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Sparacio Giancarlo è dichiarato vincitore del concorso di cui alla premessa per il posto di ufficiale sanitario nel comune di Sestri Levante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 29 maggio 1963

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(5696)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Olbia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Olbia;
Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni Ministeriali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Olbia:

Pinna dott. Pietro: punti 119,100 su 100.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 20 maggio 1963

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2552/MP, in data 20 maggio 1963, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Olbia;
Viste le domande prodotte dai concorrenti;
Viste le disposizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pinna Pietro, è nominato ufficiale sanitario del comune di Olbia.

Al predetto sanitario vengono assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio; decorso inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 20 maggio 1963

Il medico provinciale: FADDA

(5695)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 19668, del 1° ottobre 1962, con cui veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1960;
Visto il proprio decreto n. 19669, del 1° ottobre 1962, con cui veniva dichiarata vincitrice per la sede di Palma Campania l'ostetrica Di Lella Maria;
Considerato che la stessa non ha assunto servizio nei termini di legge e che è da considerarsi rinunziataria a tutti gli effetti;
Visto che la candidata Di Lauro Dorina, che segue nella graduatoria, interpellata da questo Ufficio, ha dichiarato di essere disposta ad accettare la sede di Palma Campania;
Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Di Lauro Dorina è dichiarata vincitrice della sede di Palma Campania a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 21 maggio 1963

Il medico provinciale: TECCE

(5694)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C